752783190 04/11/2026 11:54:57



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE SPORTIVI DEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'uso degli impianti e delle strutture sportivi comunali dislocati sul territorio di Tione di Trento.

Le strutture e gli impianti sportivi interessati sono i seguenti:
- Bocciodromo coperto con campi bocce, tribune, spogliatoi, servizi e uffici, in località Sesena.
- Strutture e attrezzature per l'atletica leggera in località Sesena.
- Campo da calcio inclusi spogliatoi, tribune e locali annessi in località Sesena.
- Campo da calcio inclusi spogliatoi in Via Circonvallazione.
- Campo da tennis coperto con annessi, tribuna laterale, spogliatoi ed ufficio, locale bar e magazzino-ripostiglio, sito nel Parco Saletti.

Il Comune di Tione di Trento mette a disposizione di idonea Società Sportiva, che sarà individuata con apposito atto deliberativo della Giunta comunale, i diversi immobili adibiti ad impianto sportivo.

Art. 2

Tutte le spese inerenti alla gestione dell'impianto sportivo, sia di natura ordinaria che straordinaria, unitamente ai relativi oneri di funzionamento, saranno integralmente disciplinate all'interno delle singole convenzioni stipulate tra il Comune e i soggetti interessati.

Art. 3

L'uso degli impianti sportivi è concesso dalla Giunta comunale alle associazioni sportive locali operanti nel settore di riferimento. La durata e le modalità di dettaglio della concessione sono stabilite dalla Giunta medesima e disciplinate, per ciascuna struttura, all'interno della relativa convenzione.

Art. 4

La concessione potrà essere revocata dal Comune di Tione di Trento in qualsiasi momento, nel caso di gravi deficienze nella gestione e nella manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e per grave violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle relative convenzioni. Il Comune inoltre potrà sospendere temporaneamente l'efficacia della concessione per motivate ragioni di pubblico interesse.
Nel caso di revoca, gli impianti e le strutture interessati saranno gestiti direttamente dal Comune di Tione di Trento o da altra associazione sportiva locale. Ciò vale anche nel caso di scioglimento del gruppo sportivo o dell'associazione che ha stipulato il contratto di concessione.
Nel caso di sospensione temporanea, la gestione dell'impianto rimarrà a capo del Comune per il tempo necessario al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Art. 5

I gruppi sportivi o le associazioni che usufruiscono delle concessioni d'uso hanno l'obbligo di usare quanto loro concesso con le cautele necessarie onde evitare danni di qualsiasi genere. Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni cagionati alle strutture sportive per l'uso scorretto delle stesse, a norma delle disposizioni del codice civile.

Art. 6

Gli impianti sportivi sono concessi unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea per la quale il gruppo sportivo beneficiario dovrà chiedere preventivo nulla – osta e autorizzazione al Comune di Tione di Trento e salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 7

Su richiesta dell'Amministrazione comunale il gruppo sportivo beneficiario dovrà consentire l'uso dell'impianto e delle annesse attrezzature anche ad altre associazioni sportive, culturali e ricreative, con possibilità di concordare il rimborso delle spese di gestione all'Associazione sportiva.
Parimenti il gruppo sportivo concessionario, rimane obbligato a garantire la disponibilità degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione di carattere sportivo, culturale o ricreativo promossa o autorizzata dal Comune, fatta comunque salva la possibilità predetta relativa al rimborso delle spese di gestione.

Art. 8

All'atto della scadenza della relativa concessione l'impianto sportivo sarà riconsegnato al Comune di Tione di Trento in perfetta efficienza e stato di conservazione.

Art. 9

Dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione dei diversi impianti sarà redatto apposito inventario, che sarà sottoscritto dalle parti ed allegato a ciascun atto di concessione.

Art. 10

L'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso agli utenti depositati all'interno del perimetro dell'impianto sportivo o nelle aree di parcheggio adiacenti, prima, durante e dopo l'utilizzo dell'impianto stesso.
Sono a totale carico delle associazioni le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati all'impianto sportivo di proprietà dell'Amministrazione Comunale o a terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato autorizzato/concesso l'uso degli impianti sportivi, anche se dovuti a caso fortuito.
Eventuali danni causati dall'attività agonistica al pubblico dovranno essere risarciti dagli Enti o Associazioni Sportive organizzatrici degli eventi.
L'associazione è tenuta alla stipula di adeguate polizze RC, comprensive di eventuali danni a terzi, compreso tra i terzi il Comune.

Art. 11

Questo regolamento fissa i principi generali e le linee guida per l'uso e la gestione di tutti gli impianti sportivi. Tuttavia, poiché ogni struttura ha le sue caratteristiche tecniche e funzionali, le regole di dettaglio verranno stabilite direttamente all'interno delle singole

convenzioni di affidamento. Queste regole specifiche integrano a tutti gli effetti il presente regolamento generale e sono vincolanti sia per i gestori che per gli utenti. In caso di dubbi o discrepanze sui dettagli tecnici e operativi, farà fede quanto stabilito nella convenzione dello specifico impianto. Per gli impianti già concessi in uso, all'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni delle convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 33/2026 dd. 26.10.2026, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo comunale dal 30.10.2026 al 09.11.2026, ed entra in vigore dal 1° gennaio 2027 ai sensi di quanto previsto nella deliberazione sopra citata.

IL SEGRETARIO GENERALE	LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIOCOMUNALE
dott. Diego Viviani	Dott.ssa Maria Rita Alterio
firmato digitalmente	*firmato digitalmente*

Il presente provvedimento in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs. 39/1993).